



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI COMUNALI DESTINATI A MICRONIDO

UBICATI IN MONDOVI'

FRAZIONE S. ANNA AVAGNINA

**PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE
D'ONERI E CONDIZIONI**

2025/2028

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 – DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
- Art. 3 – ARREDI E ATTREZZATURE, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI
- Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E SPESE PER UTENZE
- Art. 6 – INIZIO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
- Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE
- Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – ONERI PER ASSICURAZIONI
- Art. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MONDOVÌ
- Art. 11 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 12 – DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art. 13 - RECESSO
- Art. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO
- Art. 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
- Art. 16 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 18 -CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'uso dei locali dell'edificio comunale di via dei Tigli n. 1/A, ubicato nella frazione Sant'Anna Avagnina del Comune di Mondovì e destinato a micro nido.

L'intervento di realizzazione della struttura è stato finanziato dalla Regione Piemonte (art. 70 L. 448/2001 deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con contributo in conto capitale e con fondi propri.

Il micro-nido è attivo dall'anno 2006 ed è stato gestito da operatori economici specializzati mediante successivi contratti di concessione d'uso dell'immobile.

Con deliberazione n. 164 del 04/07/2025 la Giunta Comunale ha stabilito i criteri e gli indirizzi funzionali all'avvio di una procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dei locali del micro-nido della frazione S. Anna Avagnina.

L'immobile da destinare a micro-nido ha una superficie catastale di mq. 314, ed è censito al foglio n. 45 particella 499, subalterno 4, del catasto fabbricati.

L'immobile viene concesso nello stato di fatto attuale, completamente arredato, ed è composto, come risultante dall'allegata planimetria, dai seguenti spazi:

- ingresso -accettazione;
- soggiorno - pranzo;
- cucina – dispensa (servizio e spogliatoio per il personale della cucina);
- spogliatoio operatori;
- servizio igienico per operatori;
- servizio igienico per disabili;
- servizio igienico bambini;
- zona riposo divezzi;
- zona lattanti;
- zona riposo lattanti;
- ambulatorio/locale per attività;
- ufficio soppalcato;
- giardino.

Art. 2 – DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

L'immobile dovrà essere destinato allo svolgimento del servizio socio assistenziale denominato “micro-nido” ed altri servizi complementari a favore della prima infanzia, nel rigoroso rispetto:

- del vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale, nonché di quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto stipulato con il concessionario;
- della normativa statale e regionale di settore, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 recante “Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi” e della Legge Regionale n. 30 del 3/11/2023 recante la “Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

La sede è dimensionata per una capienza massima di 20 bambini in fascia di età 3 mesi-3 anni.

L'uso dei locali concessi per finalità difformi a quelle sopra indicate comporterà la risoluzione di diritto del contratto nei confronti del concessionario.

Il concessionario risponde di ogni danno procurato ai locali di proprietà comunale a seguito di un uso improprio dei locali stessi. Eventuali danneggiamenti agli impianti ed ai locali assegnati in concessione devono essere comunicati tempestivamente al Comune concedente.

Il concessionario si impegna a mantenere i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo tale da riconsegnarli allo scadere della concessione nello stesso stato di efficienza e conservazione riscontrati al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento conseguente all'utilizzo nel tempo.

È fatto assoluto divieto al concessionario di apportare ai locali qualsiasi modifica non preventivamente autorizzata dal Comune concedente.

Il concessionario si obbliga ad acquisire idoneo titolo abilitativo, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., prima di eseguire interventi sui locali oggetto di contratto, fermo restando il divieto di eseguire lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie. Inoltre, le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche effettuate dal concessionario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso dello stesso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questo li ha ricevuti, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo.

L'apposizione di insegne identificative dell'attività dovrà essere preventivamente concordata con il Comune concedente e autorizzata dall'ufficio competente.

Art. 3 – ARREDI E ATTREZZATURE, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

La struttura oggetto della presente concessione risulta essere funzionale all'utilizzo, completa di arredamento e viene concessa nello stato di fatto in cui si trova.

L'arredo presente è indicato nell'allegato prospetto (Allegato A3) ed è oggetto di specifico inventario, da controfirmare all'atto della presa in consegna dei locali da parte del concessionario. Qualora l'Ente dovesse modificare o acquisire nuovi beni nelle more della procedura, l'Allegato A3 sarà oggetto di aggiornamento in sede di consegna dell'immobile.

È a carico del concessionario la sostituzione e/o manutenzione di eventuali arredi e/o attrezzature resi obsoleti dall'utilizzo oppure danneggiati.

Le eventuali nuove attrezzature, gli arredi e i complementi di arredo che il concessionario intenderà acquistare e/o sostituire dovranno essere conformi alla normativa tecnica di settore vigente, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene.

La realizzazione di eventuali impianti tecnologici per far funzionare o migliorare i locali al fine di efficientare il servizio è a totale carico del concessionario, che non potrà avvalersi di alcun diritto di risarcimento in corso di concessione o a fine concessione.

Ogni modifica e miglioria dovrà comunque essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune e non potrà comunque dar luogo ad alcun onere a carico del Comune.

Alla scadenza della concessione il Comune si riserva la facoltà di rilevare dal concessionario i nuovi arredi e/o attrezzature presenti nei locali (oltre quelli indicati nell'inventario che verrà redatto alla consegna dei locali), qualora in buono stato di conservazione e di efficienza, previa rivalutazione degli stessi sulla base dello stato di manutenzione e tenuto conto del valore a seguito dell'ammortamento, ovvero di disporre la loro rimozione a cura e spese del concessionario stesso.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione d'uso dei locali è stabilita in tre anni, a partire dal 1° settembre 2025.

Allo scadere del periodo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione in oggetto di ulteriori tre anni, alle stesse condizioni contrattuali dell'originaria aggiudicazione.

Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. Al concessionario è data facoltà, prima della scadenza del contratto, di chiedere al Comune di manifestare la propria volontà circa l'esercizio dell'opzione di rinnovo.

Alla scadenza del contratto, il concessionario si obbliga, entro 30 giorni, a riconsegnare i locali in perfetto stato di funzionamento e conservativo, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione, senza necessità di preventiva disdetta, e a non pretendere indennità o compensi per eventuali migliorie apportate, anche se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E SPESE PER UTENZE

Il canone per la concessione in uso dei locali oggetto del presente capitolato posto a base di gara è stabilito in € 100,00 (cento/00) mensili, pari ad annui € 1.200,00 (milleduecento/00) (oltre I.V.A. al 22%).

Il criterio di scelta dell'aggiudicatario valuterà:

- il maggior rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 100,00 (cento/00), per complessivi € 1.200,00 annui (oltre I.V.A. al 22%) (50 punti/100);
- le linee di indirizzo/progetto educativo (50 punti/100).

Il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune il canone risultante dall'offerta.

Il canone concessorio dovrà essere versato in rate semestrali anticipate, con scadenza il 31 gennaio (relativo al periodo gennaio-giugno) ed il 31 luglio (relativo al periodo luglio-dicembre) di ciascun anno, secondo le modalità indicate dal Comune.

Il rateo del canone relativo all'anno in corso, calcolato per il periodo intercorrente dal 1° settembre 2025 fino al 31 dicembre 2025, dovrà essere versato contestualmente alla stipula del contratto stesso.

In caso di rinnovo della concessione di cui al precedente art. 4, il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT FOI medio annuale rispetto all'anno precedente.

Oltre al canone, il concessionario dovrà versare a consuntivo, secondo le medesime scadenze e previa richiesta del Comune, la quota parte delle spese di riscaldamento e consumo acqua potabile relativamente ai locali oggetto di concessione.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi in ragione del tasso legale in vigore.

Si comunica che i costi delle utenze della struttura sono stati i seguenti:

UTENZA	Stagione 2023/2024	Stagione 2024/2025
Riscaldamento	€ 5.467,00	€ 6.423,00

	Costo medio annuo con riferimento ai consumi degli anni 2018/2024
Acqua	€ 500,00

Il contratto si intenderà risolto nel caso di mancato pagamento di una sola rata semestrale, previa diffida ad adempiere entro i termini previsti dalla lettera di richiesta.

Entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno il concessionario dovrà presentare una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, riportante la rendicontazione dettagliata dei costi e ricavi, quale elemento determinante per la valutazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'effettiva funzionalità della struttura, oltre ad apportare, eventualmente, quelle migliorie che la stessa ritenesse necessarie.

Art. 6 – INIZIO E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il concessionario è tenuto ad avviare la gestione del micro-nido entro il 1° settembre 2025, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Il Comune, previa richiesta debitamente motivata, potrà accordare una proroga dei suddetti termini non superiore a 60 giorni.

Qualora, scaduto il periodo di proroga, il concessionario non avesse provveduto all'avvio dell'attività del micro-nido, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata apertura.

Il concessionario dovrà svolgere il servizio di micro-nido con continuità, assicurando l'apertura nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e il mese di luglio di ciascun anno.

In caso di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario è tenuto a garantire l'apertura ed il regolare svolgimento delle attività educative e ricreative anche nel mese di agosto.

Al concessionario saranno trasmesse le manifestazioni di interesse all'iscrizione al micronido per l'A.E. 2025/2026 raccolte dall'Ente.

Per ragioni di continuità educativa, è richiesto al concessionario di dare precedenza ai bambini iscritti presso la struttura nel precedente anno educativo e a quelli che hanno formalmente inviato la citata manifestazione di interesse.

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività previste dal vincolo di destinazione d'uso, con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia; la gestione della struttura verrà pertanto effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione/volturazione, a propria cura e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo preposti di tutte le autorizzazioni tecniche ed amministrative al funzionamento del servizio di micro-nido, in conformità alla normativa statale e regionale vigente.

Gravano sul concessionario, in particolare, le seguenti spese:

- spese di personale, in numero e con qualifica professionale (educatori- coordinatore- ausiliari ed eventuale cuoco) conforme alle disposizioni normative in materia in vigore;

- le spese di custodia e pulizia, necessarie per mantenere nei locali e nell'area verde esterna l'ordine e il decoro imposto dalle caratteristiche dell'edificio e della natura delle attività cui è adibito;
- i seguenti oneri accessori:
 - spese telefoniche, spese utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento; il concessionario pertanto dovrà provvedere all'intestazione e/o volturazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas-cucina, telefono), fatta eccezione per le spese di riscaldamento ed acqua potabile, che saranno addebitate dal Comune con le modalità previste dal precedente art. 5;
 - tributi connessi alla gestione e utilizzo dei locali (TARI, ecc.);
 - le spese per acquisto di materiale e di attrezzature ludico-didattiche, nonché quelle per l'acquisto di materiale sanitario, per mezzi, materiali e personale impiegato nel servizio e per quant'altro necessario per il regolare svolgimento delle attività cui i locali sono destinati.
 - sostituzione di eventuali arredi e/o attrezzature resi obsoleti nel periodo di utilizzo.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese agli interventi di piccola ed ordinaria manutenzione, alle riparazioni finalizzate al mantenimento della destinazione d'uso dei locali e dell'area esterna, incluso lo sfalcio dell'erba e lo sgombero neve con pala a mano nello spazio dal tratto carrabile all'ingresso principale, nonché a quant'altro si renda necessario per garantire la funzionalità degli impianti che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Mondovì.

La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, riguardano *“opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”* in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado, compresa la disinfestazione e derattizzazione periodica dell'immobile.

Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell'Allegato A2, facente parte integrante del presente elaborato.

Le eventuali ulteriori opere migliorative di natura straordinaria che il concessionario voglia eventualmente apportare, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

Ai sensi dell'art. 1577 c.c., nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al Comune per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere al Concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire, incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali.

Qualora si ravvisassero danni o rotture irreparabili a strutture, impianti ed attrezzature comunali dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al

Concessionario e recuperati anche mediante incameramento della cauzione definitiva nell'importo corrispondente al danno.

In occasione di lavori di manutenzione o trasformazioni a carico del Comune, il Concessionario dovrà dare libero accesso al personale dell'Amministrazione Comunale o di altre imprese autorizzate.

Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a un'annualità del canone di aggiudicazione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune di Mondovì presso la Tesoreria dell'Ente.

La mancata prestazione della cauzione determina l'impossibilità di stipula del contratto di concessione dell'immobile da parte del Comune, che procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo al termine della concessione, successivamente alla verifica del pagamento di ogni canone ed onere di qualsivoglia natura, nonché allo stato di buona manutenzione dei locali in relazione al loro utilizzo.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – ONERI PER ASSICURAZIONI

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi e a cose durante l'espletamento dell'attività di micro-nido nei locali dati in concessione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad essa connesse, derivasse al Comune concedente o a terzi, persone e cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a produrre, prima di sottoscrivere la convenzione, pena la decadenza dalla concessione, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) a copertura di qualsiasi rischio da responsabilità civile derivante dall'espletamento dell'attività di micro-nido.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare le quietanze relative al pagamento della polizza ad ogni successiva scadenza annuale.

Art. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MONDOVÌ

Sono a carico del Comune concedente:

- la messa a disposizione del concessionario dell'edificio come da planimetria allegata;
- la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del concessionario e/o del suo personale;
- la copertura assicurativa del fabbricato.

In caso di necessità di riparazioni, anche di pertinenza dell'edificio, il concessionario s'impegna a concedere l'immediato accesso ai locali e a rendere disponibile lo spazio necessario all'effettuazione dei lavori, previo accordo con gli uffici comunali.

Art. 11 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

La concessione, anche parziale, non potrà essere ceduta o trasferita ad altri, a pena di nullità.

Art. 12 – DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune concedente si riserva di dichiarare la decadenza della concessione allorché il concessionario perda i requisiti in forza dei quali ha potuto partecipare alla procedura ovvero a seguito di provvedimento giurisdizionale che determini la decadenza dal presente contratto.

Qualora il concessionario non adempia diligentemente agli obblighi assunti il Comune potrà risolvere il contratto con la più ampia riserva di esercitare il diritto al risarcimento dei danni qualora ne ricorra la fattispecie.

In particolare, saranno sanzionati con la risoluzione della concessione:

- a) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato, non sanate dal concessionario anche a seguito di diffida;
- b) mancato o ritardato avvio del servizio oltre i termini prescritti al precedente articolo 6;
- c) sospensione ingiustificata del servizio di micro-nido, non preventivamente autorizzata dal Comune;
- d) reiterati ritardi nel pagamento del canone e delle utenze;
- e) mancato pagamento del canone anche a seguito di diffida;
- f) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, igiene, rapporti di lavoro e delle disposizioni regionali in materia di micro-nido;
- g) destinazione dei locali per uso diverso da quello previsto dal presente capitolato;
- h) in caso di violazione accertata degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 14.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di semplice comunicazione del Dirigente comunale competente di avvalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del concessionario.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal Concessionario.

Comporta altresì la risoluzione del contratto di diritto a norma dell'articolo 1456 c.c. l'ipotesi in cui il concessionario si renda responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutazione della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 13 - RECESSO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi al Comune a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro.

In caso di recesso esercitato in violazione dei termini minimi sopra indicati, il Comune procederà all'escussione integrale della cauzione costituita ai sensi del precedente art. 8.

Art. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì" vigente, di cui riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

Art. 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi, nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento.

Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la Dott.ssa Elisa Bruno, tel. 0172 382763, email: dpo.comune.mondovi@compet-e.it.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico del concessionario. La presente concessione d'uso è sottoposta a registrazione ai sensi dell'art. 5 secondo comma della tariffa, parte I del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 18 -CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro territorialmente competente per la città di Mondovì.

ALLEGATI:

- planimetria dei locali da assegnare in concessione e documentazione fotografica
- piano delle manutenzioni ordinarie
- elenco dotazioni e arredi
- schema di contratto

Mondovì, li 18/07/2025

IL DIRIGENTE
dott. Diego Sgarlato